

AVVISO

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei **conti correnti** e dei **rapporti bancari** definiti come **“dormienti”** all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il **D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007 ed entrato in vigore il 17 agosto 2007, ha definito **“dormienti”** i seguenti **rapporti contrattuali**:

- a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
- b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- **non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;**
- **il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.**

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito **ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione**, avvisandolo che, **decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo** restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Per i **rapporti contrattuali già “dormienti” alla data del 17 agosto 2007** l'intermediario è tenuto ad inviare la citata lettera raccomandata con avviso di ricevimento **entro sei mesi dalla medesima data ovvero entro il 17.2.2008** e le somme ed i valori non reclamati **sono devoluti al Fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla data della ricezione.**

Per i rapporti contrattuali di deposito al portatore “dormienti” si invitano i soggetti possessori dei relativi titoli rappresentativi a presentarli presso gli sportelli della banca disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. La mancata presentazione dei titoli e l'assenza di operazioni o movimentazioni disposte, comporteranno l'applicazione dei sopra citati termini previsti dal D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 decorsi i quali il rapporto verrà estinto con conseguente devoluzione delle somme al Fondo.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

La Direzione